

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 099/CFA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma l'11 aprile 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. G. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Mauro Sferrazza, Avv. Patrizio Leozappa – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglIMENTO DEI SIGG.RI:

- WALTER TACONE (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL'U.S. AVELLINO 1912 S.R.L.) PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 1, 2, E 5 C.G.S.;
 - DE VITO VINCENZO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELL'U.S. AVELLINO 1912 S.R.L.) PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 1, 2, E 5 C.G.S.;
 - COSENTINO GIUSEPPE (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L.) PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 1, 2, E 5 C.G.S.;
 - ORTOLI ARMANDO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DEL CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L.) PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 1, 2, E 5 C.G.S.;
 - RUSSOTTO ANDREA (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DEL CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L.) PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 1, 2, E 5 C.G.S.;
 - MUSCATELLI FRANCESCA (ALL'EPOCA DEI FATTI SOGGETTO CHE SVOLGEVA, EX ART. IBIS, COMMA 5 C.G.S., ATTIVITÀ ALL'INTERNO E/O NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L. (SOCIO DI MINORANZA) E, COMUNQUE, RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE) PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 7 C.G.S.;
 - PECORA MARCO (ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DEL CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L.) PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 7 C.G.S.;
- E DELLE SOCIETÀ:**

- SOCIETÀ U.S. AVELLINO 1912 S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER VIOLAZIONE EX ARTT. 7, COMMA 2 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;
- SOCIETÀ CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER VIOLAZIONE EX ARTT. 7, COMMA 2 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 4535/1250 PF 17/18 GP/GT/AG DEL 27.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 33/TFN del 19.12.2017)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

II COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. G. Paolo Cirillo, Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Luigi Caso – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DEL SIG. COZZA FRANCESCO AVVERSO LE SANZIONI:

- SQUALIFICA PER MESI 9;
- AMMENDA DI € 11.900,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 E ART. 8, COMMI 2 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 35 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4536/1250PF16-17GP/GT/AG DEL 27.11.2017 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 187 Settore Tecnico del 31.01.2018)

La C.F.A, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Cozza Francesco ridetermina la sanzione nella sola squalifica nei limiti del presofferto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

Pubblicato in Roma il 11 aprile 2018

IL SEGRETARIO
STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

IL COMMISSARIO
Antonio Di Sebastiano